

# CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

Estratto dal verbale della seduta del 16.04.2013

## OMISSIS

### IL CONSIGLIO

dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Latina, rilevato che con la pubblicazione in data 12/09/2012, sulla G.U. n. 213, dei decreti legislativi delegati nn. 155 e 156/2012, il Governo della Repubblica, in attuazione della delega conferita ex articolo 1, comma 2 lett. b) L. 148/2011, ha inteso procedere al riordino su tutto il territorio nazionale delle circoscrizioni giudiziarie;

evidenziato che tali provvedimenti esplicheranno la loro efficacia, salvo proroghe, a partire dal 13/09/2013;

evidenziato ulteriormente che il D. Lgs 155/2012, riguardante segnatamente "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", all'art. 8, contempla apposita disposizione, recante titolo "Edilizia Giudiziaria", che regola la possibilità del mantenimento e dell'utilizzo, per un periodo non superiore ad anni cinque, degli immobili, già sede degli Uffici soppressi, a vantaggio e servizio dell'Ufficio giudiziario accorpante;

vista la circolare emessa in data 19/03/2013 con cui il Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia, nel quadro del complessivo intervento di revisione della geografia giudiziaria, ha diramato le linee guida per l'attuazione della procedura ex art. 8 D. Lgs 155/2012, disciplinandone termini e modalità, comunque sottolineandone il carattere di norma di stretta interpretazione, individuando sub lettere a) e b) due diverse tipologie di accorpamento;

esaminata la richiesta prot. n. 16438 del 15/04/2013, pervenuta all'Ordine in pari data ed assunta al protocollo con n. 1447, con cui il Sindaco del Comune di Gaeta, Dott. Cosmo Mitrano, esprimendo la più viva preoccupazione per i disagi che il territorio e la collettività si troveranno a subire in seguito alla cancellazione della locale sezione distaccata di Tribunale dalla geografia giudiziaria, e nell'auspicio di una rivisitazione della normativa, domanda rispettivamente ai Presidenti dei Tribunali di Latina e Cassino, nonché ai Presidenti dei COA di Latina e Cassino, di instare per il mantenimento della sede giudiziaria di Gaeta;

rilevato che l'art. 9 D. Lgs 155/2012, recante "Disposizioni transitorie", ai primi due commi espressamente dispone "Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 2. Fino alla data di cui all'articolo 11, comma 2, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione", di talché la norma prescrive

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

che alla sede del Tribunale di Cassino, quale Ufficio accorpante, venga trasferito tutto il ruolo facente capo alla soppressa sezione distaccata di Gaeta;

preso atto che la pertinente ipotesi di accorpamento, quale disciplinata dalla detta circolare del 19/03/2013 sub lettera b), impone che sia il Presidente del Tribunale accorpante (id est, Cassino) ad attivare la procedura per il mantenimento dell'Ufficio soppresso, acquisendo il parere del COA (in questo caso di Cassino) e delle Amministrazioni locali interessate, coordinandosi con il capo dell'Ufficio giudiziario soppresso (nel caso di specie, Latina);

evidenziato che, in difetto di una revisione della normativa recante la nuova geografia giudiziaria, o di un differimento della sua entrata in vigore, il Tribunale di Cassino si troverà a dover affrontare e gestire, secondo quanto previsto dall'art. 9 D. Lgs 155/2012, un grosso carico di lavoro proveniente dalla sezione di Gaeta, composto dagli oltre 7000 procedimenti già pendenti, tra civile e penale, e con un indice di sopravvenienze pari a circa 3400 procedimenti annui, che esprimono, tutti, un contenzioso diverso ed eterogeneo, anche per complessità, rispetto a quello caratterizzante il Tribunale cassinate;

rilevata l'assoluta mancanza di linee di collegamento quotidiane e frequenti tra la maggior parte dei comuni del Sud pontino e l'area di Cassino (le due reti ferroviarie, ad esempio, non si intersecano, servendo bacini territoriali affatto diversi) e la diversità orografica, economica e sociale delle due aree, tema che assume particolare criticità per le problematiche insulari, quanto meno fin quando non sia affrontato nelle sedi amministrative proprie;

rilevata altresì la inter-provincialità determinata dall'accorpamento con la conseguenza che gli Uffici di Polizia che sovrintenderanno al controllo del territorio sui comuni interessati fanno capo alla Prefettura di Latina, mentre l'Ufficio inquirente si troverà ubicato nella diversa Provincia di Frosinone, problematica per la quale sembra opportuno dare adeguato tempo all'avvio del necessario dialogo istituzionale ed alla organizzazione dei dovuti strumenti di interazione;

evidenziata, in ogni caso, l'opportunità di dare adeguato tempo agli enti del territorio, alla utenza ed allo stesso Foro di organizzarsi in modo adeguato alle nuove esigenze;

ritenuto, allo stato, che gli edifici in cui ha sede il Tribunale di Cassino (quello storico di Piazza Labriola n. 10 e quello, ulteriore, di Via Tasso, dove trovano altresì posto gli Uffici del Giudice di Pace, quello Notifiche e la Sezione Lavoro) sono assolutamente inadatti a ricevere ed ospitare magistrati, personale di cancelleria, fascicoli, arredi, registri e archivi provenienti dalla (soppressa per legge) sezione distaccata di Gaeta;

rilevata, sotto altro profilo, che a quanto è dato capire sussiste l'impossibilità di reperire soluzioni logistiche alternative (id est, altri immobili di proprietà statale o comunale), nel rispetto della clausola di invarianza ex art. 10 D. Lgs 155/2012, idonee a consentire il normale esercizio della attività giudiziaria;

evidenziata la necessità che i procedimenti pendenti dinanzi la sezione distaccata di Gaeta e quelli promossi ex novo dopo il 13/09/2013 possano continuare a tenersi, senza arresti o paralisi dell'attività, evitando in tal modo ricadute immediate, facilmente intuibili, in primis sull'utenza finale, e quindi sugli operatori di giustizia, compromettendo i diritti costituzionali alla tutela

## CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LATINA

giurisdizionale delle posizioni soggettive ed alla difesa in giudizio;  
rilevato, ancora, che il parere ai fini dell'attivazione della procedura ex art. 8 D. Lgs 155/2012 vada reso dal COA Cassino, ma che sulla richiesta avanzata direttamente ed esclusivamente dal Sindaco di Gaeta, questo a questo Consiglio, che tutt'ora è custode delle problematiche che interessano i propri iscritti che risiedono nei Comuni interessati alla problematica, ritiene doveroso rappresentarne le profonde preoccupazioni al riguardo, esprimendo quindi il proprio parere e la formale richiesta affinché si operi per il mantenimento della sede di Gaeta anche in regime transitorio  
all'unanimità,

esprime

parere favorevole, per le osservazioni di cui in parte motiva, all'attivazione della procedura ex art. 8 D. Lgs 155/2012, e conseguentemente al mantenimento ed all'utilizzo dell'attuale struttura della sezione distaccata di Gaeta a vantaggio e servizio del Tribunale di Cassino, auspicando che il Presidente dell'Ufficio accorpante attivi ed avvii tutte le interlocuzioni come previste per legge.

La Segreteria è onerata di provvedere alla tempestiva comunicazione della presente al Presidente del Tribunale di Latina f.f., al Presidente del Tribunale di Cassino, al Sindaco di Gaeta ed al COA di Cassino, per le determinazioni di rispettiva competenza.

Il Consigliere Segretario  
f.to Avv. Antonio Fargiorgio

Il Presidente  
f.to Avv. Giovanni Malinconico



Per copia conforme  
**Latina, 18 aprile 2013**

Il Consigliere Segretario  
Avv. Antonio Fargiorgio